

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

LXXXVI.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDI

## DEL VICEPRESIDENTE GREPPI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	669
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	669
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Senatori SPAGNOLLI ed altri: Agevolazioni ai comuni ed ai consorzi dei comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3842) . . . . .	669
PRESIDENTE . . . . .	669, 670, 671
DI GIANNANTONIO . . . . .	671
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	671
GREPPI . . . . .	671
MATTARELLI, <i>Relatore f.f.</i> . . . . .	670, 671
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale (3766) . . . . .	671
PRESIDENTE . . . . .	671, 672, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 671, 682, 683
ALATRI . . . . .	674, 680, 681
DOSSETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	672, 673, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 683
FERRARI VIRGILIO . . . . .	682, 683
GALLUZZI VITTORIO . . . . .	681, 682
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	675, 676, 680, 681, 682
MATTARELLI . . . . .	675, 677, 679, 683
PAGLIARANI . . . . .	678, 679, 680
RUSSO SPENA . . . . .	681, 682

PAG.

## Votazione segreta:

PRESIDENTE . . . . . 683

## La seduta comincia alle 9,45.

MATTARELLI GINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Anodio, Bonea e Zincone.

## Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge n. 3842.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione della proposta di legge senatore Spagnolli ed altri: Agevolazioni ai comuni ed ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3842).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri: «Agevolazioni ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni

per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua » (n. 3842).

La proposta di legge che viene al nostro esame nel testo già approvato dalla competente Commissione del Senato nella seduta del 21 febbraio 1967, ci è stata assegnata con il parere della XII Commissione (Industria). A riguardo il Presidente di quella Commissione ha comunicato che la Commissione stessa non si avvarrà nei termini prescritti, della facoltà concessale.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, questa proposta di legge è stata deliberata da noi precedentemente e, più esattamente, nella seduta del 17 maggio 1967. Già il 27 aprile, in sede referente, era stato proposto un breve rinvio dal sottosegretario onorevole Gaspari, a nome del Governo, onde consentire al Ministro delle finanze di partecipare alla discussione. Il 17 maggio 1967 il relatore, onorevole Di Giannantonio, illustrò in sede referente i due articoli della proposta di legge e la Commissione, all'unanimità, ha deliberato, consenziente il Governo, di richiedere alla presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge stessa. Mi pare che si riscontrasse, allora, in sede di discussione generale, un sufficiente consenso sulla sostanza di questo testo. Oggi il relatore è, al momento, assente giustificato. Ho pertanto pregato il collega onorevole Mattarelli Gino di volersi sostituire al relatore, pensando che la Commissione possa senz'altro procedere all'esame del provvedimento sul quale non vi possono essere particolari dissensi. Prego, quindi, l'onorevole Mattarelli di voler riferire sulla proposta di legge.

MATTARELLI GINO, *Relatore ff.* Mi pare che l'oggetto di questa proposta di legge sia talmente chiaro, anche nel senso che essa viene incontro ad un'esigenza largamente sentita, per cui non ritengo vi sia bisogno per illustrarla di spendere ulteriori parole oltre quelle efficacemente espresse dal collega Di Giannantonio in sede referente. Innanzitutto, noi riteniamo che sia necessario dare ai cittadini, attraverso gli enti locali, la possibilità di avere dei servizi pubblici sempre più perfezionati e aggiornati, anche in relazione alle nuove tecniche e ai mezzi che, appunto, la tecnica mette a disposizione. A questi motivi di carattere sociale e civile, poi, si aggiungono anche quelli di carattere economico. Perché, ovviamente, i progressi della tecnica, tendono a rendere più produttivi gli impianti e, quindi, più economici. Questo discorso noi già lo facemmo nel corso del dibattito

sulla finanza locale. E, molto spesso, questi impianti sono destinati a servizi il cui costo non può essere coperto da tariffe tali che permettano loro di essere ammortizzati in tempo sufficientemente adeguato, per cui ci sono aziende in cui le relative voci di spesa presentano in bilancio cifre da far paura.

Tra i servizi pubblici più necessari vi sono quelli del gas e dell'acqua che, in genere, sono gestiti da aziende municipalizzate. E, appunto per quanto riguarda le aziende del gas, la crescente disponibilità di prodotti petroliferi, i mezzi più moderni messi a disposizione dal progresso tecnico, lo sviluppo della meccanizzazione, pongono queste aziende nella necessità di provvedere a modificare, abbandonandoli gradualmente, i vecchi sistemi di produzione e di valersi, quindi, dei nuovi procedimenti di produzione, il che molte volte richiede profonde trasformazioni degli impianti. Mi pare, pertanto, sia opportuno venire incontro a questa esigenza.

Lo stesso si può dire per quanto riguarda le aziende degli acquedotti; ci sono nuove tecniche anche in questo particolare settore che devono essere adottate, nuovi più idonei mezzi che devono essere utilizzati dalle aziende e dai comuni. Vi è poi da tenere presente anche il fatto della continua espansione degli impianti in relazione sia all'espandersi delle città sia alle accresciute richieste di questo servizio conseguenti alla progressiva evoluzione delle condizioni di vita delle popolazioni e alle nuove esigenze sociali.

Tutto questo pone, evidentemente, problemi d'ordine finanziario non indifferenti, attesa la precaria situazione in cui si trovano gli enti locali. Questi ultimi, con legge 12 febbraio 1957, n. 37, sono stati autorizzati, com'è noto, a contrarre dei mutui presso certi istituti o aziende di credito con la garanzia di delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende interessate, per quanto riguarda opere e impianti nel settore elettrico. Con questa proposta di legge si intende estendere alle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua quelle stesse agevolazioni che vennero allora concesse alle aziende elettriche municipalizzate. Perché, appunto, i motivi che indussero a favorire allora queste ultime aziende, valgono anche per le aziende del gas e dell'acqua.

La proposta di legge è giustificata anche dalla esistenza dell'attuale regime dei prezzi dei pubblici servizi e dalla funzione calmieratrice svolta dalle aziende municipalizzate.

Ora, in particolare, attraverso l'articolo 4 di questa proposta di legge, si viene ad ap-

portare una deroga per quanto riguarda i limiti della contrazione dei mutui che sono stabiliti dalla legge comunale e provinciale — articoli 300 e 333 — a favore, appunto, dei comuni e dei consorzi di comuni. Attraverso, poi, l'articolo 2, gli enti e gli istituti finanziari indicati nell'articolo 1, sono autorizzati a concedere i mutui per queste opere relative alla costruzione di nuovi impianti, l'ampliamento, il rammodernamento, il miglioramento e la attrezzatura, insomma per la trasformazione degli impianti di queste aziende municipalizzate del gas e dell'acqua, accettando in garanzia le delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente.

Mi pare che, in sostanza, noi si possa approvare questa proposta di legge, in quanto ritengo sia uno degli strumenti che valgono a rendere più agevole e celere la possibilità di far fronte a questa esigenza di finanziamento e, quindi, in definitiva, viene incontro anche alla riduzione dei costi degli stessi servizi, attraverso l'introduzione dei sistemi e dei mezzi che la nuova tecnica ha reso possibili.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**GREPPI.** Per parte nostra ci rifacciamo a quanto è stato detto nel corso della discussione svoltasi in precedenza, in sede referente.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore sulla proposta di legge onorevole Di Giannantonio è ora presente domando se ha nulla da aggiungere a quanto ha riferito, molto compiutamente e, direi, efficacemente l'onorevole Mattarelli che lo ha sostituito.

**DI GIANNANTONIO, Relatore.** Ringrazio il collega onorevole Mattarelli. Io, del resto, avrei potuto soltanto ribadire quanta già detto in sede referente!

**GASPARI, Sottosegretario di Stato per gli interni.** Anche il Governo non ha che da ribadire il parere favorevole già espresso in occasione dell'esame della proposta di legge in sede referente.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura.

#### ART. 1.

Per il finanziamento delle opere necessarie per la costruzione di nuovi impianti o per l'ampliamento, il miglioramento, il rammo-

dernamento e l'attrezzatura degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua i Comuni ed i Consorzi di Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli Istituti per il credito a medio e lungo termine, con le Aziende di credito di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con gli Enti ed Istituti di diritto pubblico finanziari, assicurativi e previdenziali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali o di pubblico interesse.

(È approvato).

#### ART. 2.

Gli Enti ed Istituti finanziari di cui all'articolo 1 sono autorizzati a concedere i mutui di cui trattasi accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua fino al limite di un terzo delle entrate complessive accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalle Commissioni amministratrici e deliberato dal Consiglio comunale o dalla Assemblea consortile ai sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Le delegazioni di pagamento di cui al comma precedente devono essere sottoscritte dal direttore e dal tesoriere-esattore della Azienda municipalizzata e controfirmate dal presidente della Commissione amministratrice e dal sindaco del Comune o dal presidente dell'Assemblea consortile; esse, agli effetti della garanzia, sono equiparate alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie degli Enti ed Istituti finanziari di cui all'articolo 1 nonostante ogni disposizione contraria.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Seguito della discussione del disegno di legge: Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale (3766).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale » (n. 3766).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, in una precedente seduta la Commissione de-

liberò di rinviare la discussione del provvedimento in attesa che la Commissione giustizia esprimesse il proprio parere, anche se il termine prescritto era già scaduto. Il parere ci è stato trasmesso e dobbiamo dare atto alla IV Commissione, di aver fatto un lavoro proficuo — naturalmente discutibile — e, pertanto, prego il relatore di voler dare lettura del testo di questo parere e, eventualmente, di voler illustrarlo alla Commissione.

DOSSETTI, *Relatore*. Il testo è questo:

La Commissione esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 3766, con le seguenti osservazioni:

a) esprime la opportunità di inserire, in sede di discussione (onde ne resti almeno traccia nei lavori preparatori), una specifica chiarificazione del termine « archivio », in base alle risultanze della più recente elaborazione dottrinale, al fine di agevolarne la interpretazione sul piano della pratica applicazione delle norme per evitare contestazioni in sede processuale.

In oggetto, e premesso che con il termine « archivio » si identifica un particolare tipo di *universitas*, sembra opportuno trovare un limite, il più preciso possibile per segnare i confini fra il concetto specifico di cui al termine « archivio » all'articolo 1) ed una raccolta di carte, documenti, atti, più o meno ordinati, che possano esistere presso privati cittadini senza assurgere alla concettualità dell'« archivio », cui la norma sopra ricordata si riferisce.

b) sembra inoltre opportuno che dai verbali della Commissione di merito risulti chiaramente specificato che le disposizioni del disegno di legge in esame non si applicano agli archivi degli istituti ecclesiastici o associazioni religiose (art. 30 — comma 2° del Concordato — legge 27 maggio 1929, n. 810): ferma l'applicabilità per quelli che siano in proprietà, possesso o detenzione di ecclesiastici o religiosi *uti singuli*;

c) acquisito che gli archivi notarili sono disciplinati da specifiche disposizioni di legge e che — per l'articolo 23 del decreto Presidente Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 — gli stessi sono tenuti a versare ai competenti archivi di Stato gli atti « ricevuti dai notari, che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio », la Commissione, all'unanimità, ravvisa la convenienza che l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 1 per gli archivi degli altri professionisti tenuti per legge al segreto professionale, sussista solo quando la documentazione di archivio abbia superato i 100 anni.

Questa richiesta è motivata dal fatto che la eventuale conoscenza di determinati documenti di particolare delicatezza (quali: filiazione — status personae) dopo solo 70 anni, cioè nell'arco di due generazioni, potrebbe essere lesiva di specifiche situazioni.

Tale, d'altro canto, sembra essere stata la *mens* che ha dettato la forma per la custodia ultra centenaria degli archivi notarili; mentre un certo rilievo assume pure il progressivo allungamento medio della vita umana, statisticamente comprovato;

d) la Commissione, a maggioranza, prospetta alla Commissione di merito la opportunità — in omaggio ai suoi recenti orientamenti — (vedi disegno di legge 1468-B, approvato dai due rami del Parlamento ed attualmente di immediata pubblicazione sulla « Gazzetta Ufficiale ») — di depenalizzare tutte quelle fattispecie di illecito previsto nel disegno di legge in esame, per le quali è prevista la sola pena dell'ammenda — (non anche per i casi cui detta pena sia prevista in alternativa o in concorrenza con la pena detentiva).

A giudizio della Commissione si tratta infatti di ipotesi che più giustamente troverebbero il loro collocamento fra gli illeciti amministrativi, piuttosto che fra quelli penali.

Si osserva che la Commissione di merito, recependo questo suggerimento, dovrebbe altresì trasferire nel disegno di legge in esame i criteri, la procedura e le garanzie previste nel predetto disegno di legge 1468-B, e raccomanda infine il miglior coordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, vari articoli del quale appaiono pressoché *in toto* riprodotti nel presente disegno di legge mediante specifico richiamo agli articoli, o con successivo testo unico, cui sarebbe opportuno far riferimento, almeno con voto da esprimere in sede di lavori di Commissione e da consegnare agli atti dei provvedimenti ».

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GREPPI

DOSSETTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho esaminato, non da giurista, questo parere espresso da giuristi e mi pare di poter dire questo. Per quanto riguarda il primo suggerimento di cui alla lettera a), che ha certamente un suo fondamento, vale a dire il suggerimento dell'opportunità di specifica chiarificazione del termine « archivio », c'è da osservare (in via di premessa generale, per quanto riguarda tutta la discussione di questo disegno di legge), che il provvedimento — l'ho già detto in altra circostanza

— non è altro che un provvedimento integrativo di uno precedente, sotto l'aspetto sanzionatorio. Alludo al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (cui si fa riferimento nel disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame) il quale non contiene norme sanzionatorie non essendone stata specificata la delega nella relativa legge di delega. Ciò ha reso necessario, appunto, l'attuale provvedimento che determinasse sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dal decreto presidenziale. Quindi, ripeto, questo disegno di legge non fa altro, come del resto ricorda la stessa Commissione Giustizia ed io l'ho detto in precedenza, che riprendere alla lettera gli articoli del precedente decreto presidenziale che prevede determinati obblighi per i privati detentori o proprietari di archivi o di documenti.

Quindi, innanzitutto, c'è da dire questo: non credo si debba dare da noi in sede di esame di questo disegno di legge che prevede le sanzioni per la violazione degli obblighi, la specifica definizione auspicata dalla Commissione Giustizia. Non siamo noi che dobbiamo fare una precisazione circa il termine « archivio »! Anche perché, poi, una definizione di quello che è un archivio è stata data se non nel testo del decreto presidenziale citato certo nella relazione che lo accompagnava. E, potrei anche leggervi, volendo, una parte di questa relazione al decreto presidenziale n. 1409 nella quale, appunto, si cerca di dare una definizione del concetto di archivio. Per di più, si può ancora aggiungere che proprio quanto si dice nello stesso parere della Commissione Giustizia rende evidente che la dottrina attuale circa la definizione del concetto di archivio è sufficientemente precisa perché non insorgano dei dubbi in proposito. Comunque, qualora proprio si volesse cercare di dare anche in questa sede, al fine che restino agli atti queste indicazioni, una definizione di « archivio », si potrebbe dire che per archivio si deve intendere qualcosa come « il complesso organico della scrittura attraverso la quale si è esplicata l'attività di una persona o di un ente ». L'archivio, quindi, non è da considerarsi tanto un insieme, una raccolta indiscriminata di documenti o singoli documenti, quanto piuttosto un « corpus », il quale nella sua costituzione aveva uno scopo preciso che nelle intenzioni del privato o nelle intenzioni dell'ente che lo ha costituito, ha dato a questo complesso la consistenza stessa dell'archivio.

Comunque, ripeto, non credo che siamo noi, in questa sede, ad avere il compito di definire il concetto di archivio.

Per quanto riguarda il punto b) del parere della Commissione Giustizia non c'è difficoltà alcuna da parte mia che risulti dagli atti della Commissione che si fa questa distinzione. Peraltro, ritengo che sia una precisazione superflua, in quanto nel testo del disegno di legge al nostro esame si parla sempre soltanto, in modo del tutto chiaro, di privati possessori o detentori a qualunque titolo di un archivio. Quindi, già di per sé, in questa definizione di privati detentori mi paiono esclusi gli istituti ecclesiastici o altri. Mentre, per contro, vi sono inclusi gli ecclesiastici in quanto privati, così come prevede il parere della Commissione Giustizia.

Per quanto riguarda la lettera c), mi permetto di osservare che c'è forse, qui, uno spostamento eccessivo da un concetto all'altro. È vero, cioè, che gli archivi notarili sono tenuti a versare ai competenti archivi di Stato gli atti « ricevuti dai notai, che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio », ma una cosa è il versamento e un'altra è la denuncia, la denuncia della esistenza, vale a dire, di questi archivi.

All'articolo 1 non si parla di versamento da parte degli archivi notarili agli archivi di Stato, si parla di una denuncia della esistenza di questi archivi. Semmai, la preoccupazione della Commissione Giustizia, alla lettera c), riguarda, evidentemente, la consultabilità dei documenti. Ma, il fatto che gli archivi notarili debbano versare dopo cento anni allo Stato questi documenti, questi atti notarili, non comporta di per sé che in sede di archivi notarili i documenti stessi non possano essere nel frattempo consultati.

Quindi, ripeto, sono due concetti diversi: da una parte, allora, bisognerebbe qui innovare rispetto alla norma dell'articolo 21 del decreto presidenziale 1963, n. 1409, in cui si definisce con esattezza il numero degli anni dopo i quali è possibile la consultazione e che sono, appunto, questi: 50 anni dopo la loro data per documenti relativi alla politica estera o interna, 70 anni per i documenti, gli atti puramente privati di persone.

Peraltro, la consultabilità — e, quindi, la preoccupazione della Commissione Giustizia — è garantita, comunque, dalla valutazione del sovrintendente archivistico competente che è prevista, appunto, su questo punto. Perciò, non mi pare che si debba a questo fine innovare.

Per quanto riguarda il punto di cui alla lettera *d*), è questo, certamente, il punto più importante e quindi discutibile, dell'intero parere della Commissione. Si tratta di vedere — io non esprimo, al momento, nessun parere — se si debba depenalizzare o trasformare in illeciti amministrativi quelli che nel disegno di legge in esame sono presentati come penali, con le relative conseguenze.

Si tratta, dunque, di valutare il grado di garanzia, che si vuole offrire alla tutela di questi documenti e di questi archivi.

Per quanto concerne, infine, l'ultima osservazione, mi sembra che non vi siano difficoltà a che si esprima qui il voto di un testo unico. Tanto più perché il disegno di legge al nostro esame già riprende alla lettera gli articoli del decreto presidenziale 30 settembre 1963, n. 1409, esso si presta appunto, a questa formulazione di un testo unico.

Quindi, in sostanza, queste sarebbero le mie osservazioni e la mia valutazione per quanto riguarda il parere della Commissione Giustizia. Mi pare che la cosa che meriti semmai una discussione sia soprattutto quella di cui al punto *d*), circa, cioè, il grado di garanzia, di costrizione, il carattere della violazione degli obblighi che sono stati definiti dal decreto presidenziale n. 1409.

**PRESIDENTE.** Il relatore con questo suo intervento ritiene integrata la relazione svolta il 12 aprile scorso?

**DOSETTI, Relatore.** Se debbo entrare nei merito dei singoli articoli, evidentemente no! È stata fatta, allora, una breve relazione ed era stato rilevato che sul disegno di legge nel suo complesso ci si era dichiarati abbastanza d'accordo e che, semmai, bisognava esaminare alcuni punti particolari in sede di discussione dei singoli articoli.

Quindi, per quanto riguarda l'articolo del disegno di legge, se l'onorevole Presidente ritiene che io esprima il mio parere sui singoli articoli, o quanto meno su alcuni di essi, lo posso fare anche subito.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Dossetti aveva detto, in altra seduta, che intendeva attendere il parere della Commissione Giustizia prima di entrare nel merito dei singoli articoli. Io adesso, considerato il tempo a nostra disposizione e l'importanza della discussione vorrei rendermi conto della presumibile estensione della stessa. Vorrei, pertanto, sapere chi intende parlare in sede di discussione generale, per fare una specie di programma. Questo, ovviamente, a vantaggio di tutti in quanto sapremo così fin d'ora chi

prenderà la parola in una eventuale altra seduta.

Vedo che chiedono di intervenire gli onorevoli Alatri e Mattarelli oltre, s'intende, il Sottosegretario di Stato onorevole Gaspari a nome del Governo.

Così stando le cose, con questo limitato numero di interventi, penso che noi potremmo anche concludere oggi stesso la discussione generale e passare poi, in una successiva seduta, all'esame dei singoli articoli.

**ALATRI.** Poche parole, soltanto per dire che io sono d'accordo con i giudizi che sono stati qui espressi poc'anzi dall'onorevole relatore in ordine ai suggerimenti che ci sono stati rivolti dalla Commissione Giustizia.

Sul primo punto aggiungerei, alle pertinenti considerazioni già fatte dall'onorevole Dossetti, anche quest'altra considerazione: che mi parrebbe oltretutto inutile definire in questa sede il concetto di archivio, anche per il fatto che le sanzioni sono previste non soltanto per chi esporti documenti di archivi, ma anche per chi esporti singoli documenti da un archivio. Quindi, se si dovesse esclusivamente pensare ad un'eventuale infrazione della legge, quella in discussione perderebbe molto del suo valore.

**PRESIDENTE.** Non sarebbe più assorbente!

**ALATRI.** Infatti!

Circa il punto *d*) del parere della Commissione Giustizia, debbo dire che prima ancora di conoscere questo parere, io ero arrivato alla stessa conclusione. Cioè, che fossero previste in questo disegno di legge sanzioni che non si armonizzano con una valutazione generale della vigente legislazione. Mi pare che il competente parere, preciso, della Commissione Giustizia confermi questa mia impressione.

A questo non avrei da aggiungere altro, se non che dalla lettura dei singoli articoli vi siano concetti che vanno meglio precisati. Ora, io non so se queste osservazioni debbono essere fatte subito o attendere quando passeremo all'esame degli articoli.

**PRESIDENTE.** Credo sia meglio parlarne in sede di esame degli articoli onde evitare di farlo due volte; non foss'altro per una ragione di economia di tempo.

Per quanto riguarda la depenalizzazione vorrei sottolineare che il parere della Commissione Giustizia si riferisce soltanto alla pena della semplice ammenda, prevista per certi casi particolari di illecito. Voi vedete dal testo in esame che di ammenda pura e

semplice si parla nell'articolo 2 e nell'articolo 5 soltanto; per la sanzione negli altri articoli ci si riferisce alla multa e, qualche volta alla ammenda in concorrenza con la pena detentiva. Il che concorda con quanto proposto dalla Commissione giustizia.

MATTARELLI GINO. Due brevissime osservazioni. Innanzitutto, sul parere della Commissione giustizia, nel suo complesso, ritengo di non dover aggiungere nulla a quanto già detto dal collega onorevole Dossetti. Circa il punto, invece, sul quale egli non si è ancora espresso e che è quello della depenalizzazione degli illeciti, per i quali si prevede nel disegno di legge la sola pena dell'ammenda e che sono i casi contemplati in due soli articoli del testo in esame, devo dire che io non ho una specifica competenza in questa materia. Tuttavia vorrei riferire alcune cose che mi pare diano ragione al testo del disegno di legge che prevede, appunto, il mantenimento della penalizzazione. In primo luogo c'è, a questo riguardo, un'analogia con norme già esistenti a proposito della salvaguardia del patrimonio storico ed artistico.

Ora, a me pare che noi, innovando, introdurremmo un elemento che sarebbe in definitiva in contrasto con quella che è una normativa già esistente!

Inoltre, non va dimenticato che a conclusione di un'indagine condotta a suo tempo da una commissione parlamentare presieduta dall'onorevole Franceschini, si suggerì di qualificare come illeciti penali quelli che oggi sono previsti come illeciti amministrativi! Quindi, già una Commissione di parlamentari si è espressa a questo riguardo.

Certo, non è che questa sia una ragione determinante e che, come tale, debba essere immediatamente accolta dalla nostra Commissione. Però, a me pare, in sostanza, che questo suggerimento che ci viene da una speciale commissione, tenga conto della necessità di prevedere una certa severità, come già si è prevista per il patrimonio storico ed artistico.

Quindi, se non vi sono altre ragioni in contrario ritengo, proprio in conformità ai suggerimenti della commissione parlamentare d'indagine che già si è occupata di questo problema, sia il caso di mantenere il testo di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendoci altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevoli colleghi, innanzitutto io debbo ricordare che le norme che noi abbia-

mo davanti sono state suggerite da una necessità: un bene giuridico che il Legislatore ha ritenuto dover tutelare come un patrimonio molto importante per il nostro Paese. Cioè, la conservazione di una parte documentaria che interessa per tanti aspetti la vita dello spirito della collettività. E, devo aggiungere — bisogna che ce ne rendiamo tutti conto perfettamente — che queste norme sono dettate, anche quelle che prevedono l'ammenda come sanzione, dalla necessità di evitare frodi e speculazioni. Poiché, infatti — lo dobbiamo pur dire — malgrado le norme penali esistenti, ci sono sempre speculatori e frodatori pronti ad operare in danno dell'interesse nazionale, evidentemente.

Questo il concetto. La questione è stata dibattuta in sede di Commissione giustizia, dove ho avuto l'onore di rappresentarvi il governo, ed il problema è stato sviscerato e approfondito in detta sede tenendo presenti una serie di considerazioni, le quali non resistono però, ad un approfondito esame da parte nostra, specialmente per quanto riguarda la questione della depenalizzazione.

Per esempio, per quanto concerne l'articolo 1, si è parlato del concetto e della incertezza della definizione di archivio e si è fatto riferimento a casi specifici, direi singolari. Ora, dopo la seduta della Commissione giustizia io, per mia personale tranquillità oltre che per preciso dovere quale sottosegretario di Stato per l'interno, ho voluto approfondire questo concetto ed ho visto che non c'era fondamento in quei timori e dubbi. Perché, ci si preoccupava, ad esempio, di casi come questo: un tizio ha ereditato dal nonno un ricettario. È un archivio? Ora, gli archivi costituiscono un complesso, qualche cosa di rilevante, di rilevanza storica ed allora c'è interesse a che essi siano conservati, oppure non hanno nessun valore. Questo, il concetto di archivio come dottrinarmente e dalla giurisprudenza è stato definito. Al riguardo non vi sono dubbi e, quindi, quelle preoccupazioni che vi erano non hanno ragione di essere. Ed io direi che, ad un certo punto, anche l'accoglimento del suggerimento della Commissione giustizia, di doversi qui precisare, non convenga. Perché, infatti, volendo noi eventualmente precisare questo concetto in una legge potremmo peccare di rigidità! Ma aggiungo di più. Le norme penali anche più lievi a che servono in definitiva? A stabilire obblighi che creano le condizioni per le quali la frode diventa più difficile, vale a dire le forme delittuose più gravi diventano più difficili. Ecco qual'è il punto.

Devo aggiungere che tutta questa materia non è che viene così, a caso, al nostro esame. È una materia dibattutissima. In fondo, nel lavoro svolto dalla Commissione Franceschini, che cosa c'era di tanto dibattuto?

Ora, se noi qui arrivassimo al concetto di depenalizzazione di sanzioni che, fra l'altro, non incidono sui cittadini fino a lederne certi aspetti, ma sono predisposte come una specie di misure protettive per evitare le frodi, noi così facendo agiremmo in senso contrario a quanto auspicato dalla commissione d'indagine parlamentare che ha approfondito il problema e che, nell'interesse di tutti, ha chiesto un rafforzamento delle sanzioni penali.

Questo mi sembrava doveroso sottolinearlo, perché c'è di mezzo un danno spirituale della collettività allorché vengono sottratti documenti destinati a coloro i quali verranno dopo di noi, documenti di rilevante importanza, ovviamente.

A base della discussione, che si fece in quella sede cui accennavo, portando l'esempio del ricettario del nonno, erano forme e casi che non rientrano comunque nella ipotesi penale, in quanto non c'è dubbio che queste ultime sono ben definite dalla giurisprudenza.

Per tutte queste ragioni, quindi, penserei onorevoli colleghi, che se veramente noi vogliamo combattere le speculazioni dolose, specie in questo caso noi dobbiamo apprestare strumenti idonei, come quelli qui previsti, che non sono eccessivi, ma che servono a costituire una scala di misure di tutela che non servirà al cento per cento, ma a qualche cosa certamente servirà!

**PRESIDENTE.** Vorrei fare una precisazione circa l'avverbio usato dall'onorevole Sottosegretario di Stato. Egli ci ha detto, preoccupandosi di certe sanzioni, che non sarebbe giusto che sfuggissero a queste sanzioni coloro i quali « dolosamente » si comportano in certi singoli casi. Non c'è dubbio, e lo sapete tutti, che il concetto di dolo implica la rappresentazione del delitto. Qui si tratta di sola ammenda (per di più nei casi non alternativi con l'arresto); quindi, alla base della sanzione, dal punto di vista giuridico, sta la contravvenzione. È questo che tenevo a precisare.

Un'altra cosa voglio precisare. È giusta la non convenienza di dare, in questa sede, una definizione di archivio, tenuto conto altresì di quanto ha detto l'onorevole Alatri: che cioè non si tratta soltanto di archivi, ma anche di documenti singoli. È anche vero, però, che la definizione, almeno nel suo spi-

rito, deve essere presente perché se ne possano trarre le conseguenze anche in ordine a quelle sanzioni che dovranno essere discusse, cioè le sanzioni di carattere penale. Ed io ritengo che la sintesi fatta dall'onorevole Dossetti intorno alla definizione di archivio e ai suoi limiti, possa essere quanto meno accettata a questo effetto.

**DOSSETTI, Relatore.** Per quanto riguarda il termine « archivio », è stato detto, e siamo tutti d'accordo, che non è il caso di darne qui una definizione, che si può fare riferimento alla dottrina e che, pertanto, dubbi non ne possono sorgere anche in sede processuale. Vorrei fare soltanto una precisazione, al fine di un'esatta interpretazione dell'articolo 1. È certo che l'interpretazione della Commissione giustizia è sorta soprattutto sulla base del primo articolo e non dal terzo, e così via. Vale a dire, circa l'obbligo della denuncia. In altre parole, quando è che il privato, possessore o detentore di archivio o di documenti, deve fare la denuncia? Deve farla — ed è reso chiaro anche dal decreto presidenziale n. 1409, non per il singolo documento, ma quando si trovi in possesso di un archivio di cui facciano parte documenti anteriori all'ultimo settantennio. Questa è l'indicazione che si è voluto dare, perché ha un carattere oggettivo, estremamente individuabile da parte di qualunque detentore di archivio o di documenti, anche se non esperto, anche se non capace di valutare l'importanza storica dell'archivio, dei documenti di cui è in possesso.

Questo io dico perché la denuncia non è prevista per i detentori dei singoli documenti, ma di archivi di cui fanno parte documenti di data anteriore all'ultimo settantennio.

Per quanto riguarda l'altra questione, cioè quella della depenalizzazione, devo dire che, per tutte le ragioni addotte dal collega onorevole Mattarelli e dal Sottosegretario di Stato, sono anch'io del loro stesso parere, proprio per garantire la tutela di questi documenti. Un ulteriore motivo è questo: mi pare che il richiamo che fa la Commissione giustizia circa recenti orientamenti in fatto di depenalizzazione, riguardi un provvedimento su una materia del tutto diversa; se non sbaglio, si tratta di un provvedimento in materia di circolazione stradale. ecc. Quindi, un tema del tutto diverso. Prima di tutto si tratta di una materia nella quale le infrazioni sono diventate così numerose che diventa un vero e proprio problema. Oggi ci cadiamo tutti! Non solo, ma rappresenta un aumento enorme di lavoro per la magistratura. E, in ogni caso,



IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

queste infrazioni hanno un carattere del tutto diverso, da quelle, soprattutto quando siano fatte non dolosamente, come giustamente precisava l'onorevole Presidente poc'anzi, ma per altro motivo, per incuria o altra causa di questo genere.

Quindi, nel complesso, sarei anch'io d'accordo di non degradarle ad illeciti contravvenzionali. Anche la Commissione giustizia, del resto, si riferisce a casi di contravvenzione e non di delitto.

Vorrei, a questo riguardo, fare un'ultima considerazione che entra nel merito di un articolo, e precisamente l'articolo 11, e che però mi pare collegata con questa valutazione di carattere generale.

L'articolo 11 è l'unico articolo del disegno di legge in esame nel quale è previsto, sia pure in alternativa con l'ammenda di lire 80 mila, l'arresto. È l'unico caso in cui è prevista una pena detentiva. Ora, io mi permetterò a suo tempo, salvo che non vi siano contrarietà da parte del governo, di proporre la soppressione di questo articolo 11. E, questo, per il fatto che, secondo me, questo articolo non fa altro che introdurre in questa legge l'articolo 650 del Codice penale, che è un articolo nel quale si dice che per l'inadempienza di ordini legalmente dati dalla competente autorità — si aggiunge, per ragioni di giustizia o di pubblica sicurezza, o di ordine pubblico, o di igiene — è previsto anche l'arresto. Ma, è una questione del tutto diversa!

In secondo luogo, mi pare che l'articolo 11 sia superfluo dopo l'articolo 7, nel quale si dice che « il privato proprietario, possessore o detentore di archivio o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico che, formalmente richiamato dal competente sovrintendente archivistico ad adempiere entro un termine determinato gli obblighi posti dall'articolo 38, lettere a), b), d), ed i), del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, per la conservazione, l'ordinamento e la consultazione dei documenti, non vi provvede in tutto o in parte entro detto termine è punito con la multa da lire ventimila a lire duecentomila.

In sostanza, mi pare sia superfluo o sia quanto meno un inserimento puramente meccanico della norma di cui all'articolo 650 del Codice penale, la quale è prevista quando vi sia inosservanza di un ordine dato dall'autorità per materia ben precisata e del tutto diversa.

PRESIDENTE. Condivido questa opinione. Prima di tutto per la correlazione con l'articolo 7, che rende estremamente vario il concetto di reato, in secondo luogo perché stra-

namente, la punizione si prevede qui in alternativa. Con l'ammenda si commina anche l'arresto. Si dice: laddove il fatto non costituisca un più grave reato. Eppure il contenuto di male appare qui inferiore a quello per cui viene comminata la sola ammenda.

Adesso noi dobbiamo prendere una decisione e decidere se vogliamo iniziare la discussione intorno agli articoli ovvero rinviare ad altra seduta il prosieguo della discussione sugli stessi.

MATTARELLI GINO. Io credo che su molti articoli concordiamo tutti e che, quindi, si possa, volendo, procedere fin da stamane allo esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni passiamo all'esame degli articoli.

(Cosi rimane stabilito).

Articolo 1. Ne dò lettura:

ART. 1.

(Omessa denuncia di archivio privato)

Il privato proprietario, possessore o detentore, a qualunque titolo, di un archivio di cui facciano parte documenti di data anteriore all'ultimo settantennio che omette di darne notizia per iscritto al Sovrintendente archivistico competente e al Prefetto della provincia entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, in caso di successiva acquisizione, entro 90 giorni da essa, è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire centomila.

DOSSETTI, *Relatore*. Credo che su molti articoli, come ha già osservato il collega onorevole Mattarelli, concordiamo tutti. In gran parte si illustrano da soli.

Per quanto riguarda l'articolo 1 mi pare che l'unico aspetto che possa essere sottolineato sia questo. Qui si dice che chi omette di dare notizia per iscritto del possesso o detenzione, ecc. « entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge », è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire centomila. Con ciò voglio sottolineare che sono riaperti i termini che erano previsti dal decreto presidenziale in relazione all'attuale disegno di legge, per quanto si riferisce all'entrata in vigore della norma che determina la sanzione.

Mi sembra che nel complesso ci sia un certo equilibrio tra le singole sanzioni e le singole violazioni.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, se non vi sono osservazioni pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho testé dato lettura.

(È approvato).

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

Passiamo al successivo articolo 2. Ne dò lettura:

## ART. 2.

*(Omessa denuncia di documenti tra'gli oggetti in vendita)*

L'esercente il commercio di documenti o il titolare di casa di vendita che, contravvenendo all'obbligo posto dal terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1936, n. 1409, non comunica l'elenco dei documenti posti in vendita è punito con l'ammenda da lire trentamila a lire trecentomila.

L'autorità amministrativa può disporre la sospensione dall'esercizio del commercio per un periodo non inferiore a sei mesi e, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione.

Alla pena di cui al primo comma soggiace il pubblico ufficiale preposto alle vendite mobiliari che contravviene all'obbligo posto dal quarto comma dello stesso articolo 37, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

DOSSETTI, *Relatore*. L'articolo si riferisce al 3° comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1936, n. 1409, e prevede l'ammenda da lire trentamila a lire trecentomila nel caso di violazione degli obblighi previsti nel testo del decreto presidenziale citato. Al riguardo, io non avrei da dire nulla. Con questo articolo cominciano, appunto, le sanzioni per le violazioni dei singoli obblighi che sono previsti nei vari articoli del decreto presidenziale n. 1409.

PRESIDENTE. Anche su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Quindi, se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione nel testo di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

Passiamo al successivo articolo 3. Ne dò lettura:

## ART. 3.

*(Esportazione abusiva di documenti di interesse storico appartenenti ai privati)*

Il privato proprietario, possessore o detentore di archivio o di singoli documenti di interesse storico che intende esportarli dal territorio della Repubblica deve munirsi della autorizzazione della competente Sovrintendenza archivistica, che esercita le funzioni d'ufficio di esportazione.

Non è tenuto a chiarire l'autorizzazione il privato che dell'archivio o dei documenti me-

desimi ha fatto comunque denuncia al Sovrintendente archivistico competente quando ad essa non sia seguita, entro il termine di tre mesi, la dichiarazione di notevole interesse storico.

Chiunque esporta o tenta esportare il predetto archivio o i predetti documenti, ponendo in essere atti dolosamente preordinati allo scopo di sottrarsi all'obbligo di cui al primo comma, è punito con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

DOSSETTI, *Relatore*. L'articolo prevede la pena, anzi la multa, per la esportazione abusiva di archivi o singoli documenti di interesse storico, di privati. C'è da osservare, per quanto riguarda questo articolo 3, che qui ci si è trovati di fronte ad una certa difficoltà. Nel decreto presidenziale era previsto il divieto di esportazione senza l'autorizzazione dell'autorità competente, per i documenti di notevole interesse storico. Però, in relazione al fatto che le dichiarazioni di notevole interesse storico non sono evidentemente avvenute per tutti i documenti di effettivo interesse storico, o in relazione al fatto che vi possono essere omissioni di denuncia di documenti di notevole valore storico, ci si è voluto garantire genericamente circa i documenti di effettivo interesse storico.

E, quindi, si è previsto che per qualunque documento di interesse storico, colui che vuole esportarlo debba munirsi dell'autorizzazione della sovrintendenza competente. Peraltro, si dice nel secondo comma, colui che ha già fatto la denuncia e entro tre mesi non ha avuto la dichiarazione di « notevole interesse storico », può procedere all'esportazione senza bisogno di autorizzazione.

Naturalmente, qui ci troviamo di fronte ad una rilevante difficoltà pratica, per coloro che vogliono, anche legittimamente esportare documenti, in quanto la valutazione è affidata all'agente di dogana, il quale, se non c'è l'autorizzazione esplicita del sovrintendente, dovrà valutare se si tratta di un documento di interesse storico o meno.

PAGLIARANI. Una domanda. L'agente doganale quando si trova di fronte a certi documenti che non abbiano la autorizzazione, prima di tutto non è in grado di valutarne il valore e, in secondo luogo, non è tenuto a farlo. Perché, agli effetti della dogana, è noto, c'è una tabella che prevede, elencandoli, gli oggetti che possono o non possono essere esportati. Per cui, al momento dell'esportazione, se c'è il certificato i documenti passano, se non c'è non possono passare in ogni caso

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

perché l'agente non è in condizione di valutare.

Quindi, le perplessità su questo articolo sono appunto queste: uno non può esportare liberamente senza aver fatto la denuncia. Perché, agli effetti della norma di cui alla legge archivistica, ripresa nel primo comma dell'articolo 37 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e, poi, ribadita nell'articolo 1 della presente legge, si fa riferimento a documenti anteriori all'ultimo settantennio. Quindi, possono esservi documenti che sono posteriori a questo settantennio e per i quali uno può dire: io avevo creduto di non doverli denunciare perché pensavo non fossero di interesse storico.

Penso sia questo un inconveniente apparso anche alla commissione di cui si parlava qui poc'anzi. La norma è chiara: i beni... ecc. ecc. che abbiano ricevuto accertamento negativo sono liberamente esportabili e, — questo, è previsto qui nel secondo comma — gli altri beni lo sono, salvo il nullaosta dei competenti uffici di esportazione.

Quindi, praticamente, si prevede che qualsiasi documento che arrivi alla dogana per l'esportazione, se non c'è il permesso della sovrintendenza, deve attendere che questo pervenga. Altrimenti, può esservi una speculazione. Perché, infatti, chi ritiene che un documento non sia di interesse storico non vi pensa nemmeno all'esportazione. In altre parole, io ritengo che dovrebbe essere tenuto fermo il concetto che qualsiasi documento che arrivi in dogana, deve avere il visto altrimenti resta poi lì fino a che la sovrintendenza non abbia dato il suo nullaosta.

Queste le perplessità! E, poi, in effetti c'è anche da tener presente un articolo della legge n. 1409, per cui se uno vende un documento qui in Italia, quando lo ha venduto a uno straniero evidentemente non c'è più nemmeno da parte del ministero la possibilità di intervenire.

Io penso che sarebbe forse più opportuno prevedere nell'elenco della dogana l'indicazione che tutti i documenti debbono avere, comunque, un certificato. Altrimenti possono sfuggire.

PRESIDENTE. In tal caso, però, occorre modificare il secondo comma. Le ipotesi qui sono due. C'è il caso più comune, in cui una denuncia, deve denunciare...

PAGLIARANI. Ma, non deve denunciare l'esportazione, deve solo munirsi di un certificato. Agli effetti della dogana non conta niente. Quest'ultima non è tenuta a

fermare quelli che non abbiano il certificato della sovrintendenza.

PRESIDENTE. Allora come si risolve la cosa?

PAGLIARANI. Che alla dogana possono fermarsi; se c'è il certificato passano, altrimenti richiedono il certificato alla sovrintendenza.

MATTARELLI. Ma, se sono documenti di non rilevante interesse storico perché richiedere il certificato?

PAGLIARANI. Per comprovare questo « non interesse storico »!

PRESIDENTE. Agli effetti della dogana ciò che non comporta alcuna documentazione dovrebbe passare. Ora, come si può ovviare alla preoccupazione dell'onorevole Pagliarani?

DOSSETTI, *Relatore*. Vorrei ancora una volta ricordare alla Commissione che questo disegno di legge non fa altro che determinare le sanzioni per le violazioni di obblighi già previsti dal decreto presidenziale n. 1409. Ora, il decreto in questione, all'articolo 8, lettera f), prevede l'obbligo per la violazione del quale è previsto, nel disegno di legge in esame, questo articolo 3. E l'obbligo si riferisce alla esportazione, appunto, dal territorio della Repubblica, senza la preventiva autorizzazione da parte della competente sovrintendenza archivistica, soltanto di documenti (ed archivi, ovviamente), di notevole interesse storico. Quindi, anzitutto noi ci troviamo di fronte a questa precedente norma che riguarda soltanto, ripeto, i documenti di notevole interesse storico. L'articolo 3, naturalmente, richiamando, al secondo comma, la necessità dell'autorizzazione, e prevedendo la sanzione in caso di violazione, per questa violazione ha voluto garantirsi ulteriormente richiedendo anche per i documenti, ripeto, non mai di interesse storico, ma di « notevole » interesse storico, l'autorizzazione. Questa garanzia si esplica, evidentemente, sul piano pratico. Ora, sul piano pratico può avvenire questo: che il doganiere fermi tutto. Ed allora penso che ad evitare ciò si provvederà con le istruzioni che saranno dati agli agenti doganali e loro applicazione. Istruzioni che, se sono restrittive, metteranno l'interessato nella condizione di richiedere, proprio nel suo stesso interesse, al fine di potere esportare, di richiedere in ogni caso l'autorizzazione. Perché, infatti, egli dovrà dimostrare all'agente doganale che c'è una documentazione accompagnata da autorizzazione.

Quindi se le istruzioni doganali sono restrittive, sulla base dell'articolo 3, c'è una

sufficiente garanzia che l'esportatore, o l'aspirante esportatore si metta nella condizione di premunirsi, in ogni caso, della autorizzazione della Sovrintendenza archivistica.

**PRESIDENTE.** Per ovviare a queste preoccupazioni l'unico modo sarebbe, a mio avviso, quello di abolire il secondo comma e richiedere che, in tutti i casi, si rilasci l'autorizzazione.

**ALATRI.** A me pare che, mentre per gli archivi c'è una disposizione precisa, per i singoli documenti non c'è un criterio chiaro. Si dice, infatti, che non possono essere esportati documenti di interesse storico, o di notevole interesse storico, ma il problema rimane ugualmente ed è questo: chi definisce il documento di interesse storico o di notevole interesse storico?

**DOSSETTI, Relatore.** È detto nella legge. La dichiarazione di notevole interesse storico è fatta dal Sovrintendente e, a questo fine, c'è l'obbligo della denuncia di un documento di archivio, anche non considerato di notevole interesse storico, affinché il Sovrintendente abbia la possibilità, o sulla base della denuncia, o sulla base di una sua personale iniziativa, di ricercare il documento per dichiararlo di notevole interesse storico. E non c'è dubbio che lo spirito del decreto n. 1409 è stato quello di tutelare i documenti di notevole interesse storico ai fini della esportazione.

**PAGLIARANI.** Se un cittadino qualsiasi non fa la denuncia alla Sovrintendenza per avere questa dichiarazione di interesse storico può benissimo passare alla dogana perché nessuno lo ferma.

**GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Io credo che la disposizione va guardata nel complesso della struttura della legge. L'articolo 1 precisa l'obbligo per il proprietario privato, possessore o detentore di un archivio di farne denuncia al Sovrintendente competente il quale si deve pronunciare, entro tre mesi, dicendo che si tratta di documenti di interesse storico, oppure no. Ovviamente, quando avviene questa dichiarazione, si applica la prima parte dell'articolo 3, cioè il documento di archivio viene ritenuto di interesse storico; in questo caso, il possessore che vuole esportare un certo documento ha l'obbligo di munirsi della prescritta autorizzazione. D'altra parte la dogana non può far nulla perché non può stabilire se un documento è di interesse storico o no, dato che non ha la possibilità di sindacato nei riguardi della esportazione. La dichiarazione del primo comma dell'articolo 3 mira, perciò, a stabilire un obbligo che è connesso con l'articolo 1,

ovviamente nella ipotesi che sia stata fatta la denuncia. Nella ipotesi contraria il possessore incorre, prima di tutto, nella sanzione dell'articolo 1, che può concorrere con una parte dell'articolo 3, nel caso che la omessa denuncia sia fatta per esportare il documento.

**ALATRI.** L'obbligo della denuncia non c'è per i singoli documenti.

**GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Non c'è l'obbligo della denuncia, ma quando un documento compreso in un archivio viene dichiarato di interesse storico...

**ALATRI.** E se io possiedo una lettera di Garibaldi e la voglio esportare, posso farlo? Questo è il problema!

**GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno.** A mio giudizio sì. Ad ogni modo io vorrei finire di esporre il mio concetto. Quando frequentavo i banchi dell'università mi si diceva che, nel leggere una legge, non bisogna mai fermarsi allo articolo isolato. L'articolo 1 stabilisce che il privato proprietario, possessore o detentore, a qualunque titolo, di un archivio di cui facciano parte documenti... eccetera. Viene, quindi, fatta la denuncia da parte del proprietario e l'archivio viene riconosciuto di interesse storico; evidentemente questo riconoscimento non è esteso all'archivio nella sua generalità dato che il concetto di archivio si riferisce a tutti i documenti che lo costituiscono. Ora, un documento sottratto a quell'archivio viene ad essere di interesse storico e può essere considerato di maggiore o minore importanza ragion per cui occorre l'autorizzazione. Quindi nel primo comma dell'articolo 3 vengono considerati documenti riconosciuti di interesse storico e, io direi, regolarmente denunciati a tutti gli effetti, per cui lo Stato si riserva di esaminarli per vedere se, nell'interesse nazionale, è opportuno o no esportati. Nella seconda parte dello articolo abbiamo, invece, dei documenti che sono stati denunciati ma che non sono stati, entro il termine di tre mesi, riconosciuti di interesse storico. L'ultima parte dell'articolo, in cui si prevedono sanzioni penali, trova riferimento nell'articolo 1 in quanto la omessa denuncia potrebbe diventare un elemento costitutivo agli effetti dell'applicazione dell'ultima parte dell'articolo 3.

**ALATRI.** Io sottoscrivo tutto ciò che ha detto l'onorevole Sottosegretario; però ciò non risolve il problema che suscita i nostri dubbi che riguardano i documenti che non abbiano fatto parte di archivi.

**GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Per quelli non c'è l'obbligo della denuncia.

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1967

ALATRI. E allora risorge il problema dei documenti che non risalgono ad oltre settanta anni fa.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Ciò che ella dice l'ho sostenuto anche io davanti alla Commissione giustizia, la quale era orientata a ridurre l'efficacia dell'articolo 1, mentre tale efficacia dovrebbe essere accresciuta, cosa che non è possibile perché darebbe luogo a tutta una serie di gravi inconvenienti.

ALATRI. Un'altra osservazione da fare è questa: l'articolo 1 stabilisce che deve essere fatta la denuncia dell'archivio di cui facciano parte documenti di data anteriore all'ultimo settantennio, però non aggiunge che la Sovrintendenza debba emettere un giudizio di storicità o di non storicità, per cui si favorisce il dubbio che il primo comma dell'articolo 3 si riferisca ai singoli documenti e non ai documenti facenti parte dell'archivio. Ecco la ragione della nostra perplessità.

DOSSETTI, *Relatore*. A me pare importante valutare i termini fondamentali della legge archivistica. Infatti l'obbligo della denuncia riguarda gli archivi di cui facciano parte documenti di data anteriore all'ultimo settantennio: non si dice di interesse storico perché c'è una presunzione che i documenti di data anteriore all'ultimo settantennio debbano avere un interesse storico. L'articolo 38 della legge n. 1409, invece, si riferisce soltanto agli archivi, o ai singoli documenti, di notevole interesse storico; insomma, la terminologia usata dalla legge archivistica è estremamente semplice perché è il « notevole interesse storico » che tale legge intende tutelare. Si potrà discutere se sia fondato, o meno, questo concetto, però mi pare giusto far presente che l'ispirazione della legge è rivolta in questo senso. Infatti, come ricordava, prima, l'onorevole Presidente, le dichiarazioni dei Sovrintendenti archivistici non riguardano un generico interesse storico ma riguardano il « notevole interesse storico », e la denuncia prevista coll'articolo 1 non è altro che in funzione della possibilità che il Sovrintendente abbia di accertare se in un determinato archivio c'è un documento di notevole interesse storico che deve essere tutelato. Ciò premesso a me pare che si potrebbe accettare l'articolo 3 così come è formulato.

RUSSO SPENA. In questo senso sono d'accordo anche io.

DOSSETTI, *Relatore*. Con l'articolo 3 si è voluto superare una certa difficoltà determinata dal fatto che, nell'articolo 38 della legge archivistica si richiedeva l'autorizzazione

solo per l'esportazione di documenti di notevole interesse storico. Con questo articolo 3 si è cercato di tutelare di più stabilendo, al primo comma, che colui che intende esportare singoli documenti di interesse storico deve munirsi di autorizzazione della competente sovrintendenza e che questa autorizzazione non è necessaria quando vi sia stata una denuncia anteriore ai tre mesi e, in questi tre mesi, non sia intervenuta una dichiarazione di « notevole interesse storico ». In questo caso, infatti, nel silenzio della Sovrintendenza, si dovrebbe concludere che il documento non è stato ritenuto di notevole interesse storico e, quindi, non rientra in quei documenti che la legge archivistica considera da tutelare.

PRESIDENTE. Rileggendo, comparativamente, gli articoli 1 e 3 mi è sorto il dubbio che nell'articolo 1 si voglia dire che la denuncia deve essere fatta entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Mi domando allora: in quei due anni di franchigia cosa può succedere agli effetti dell'esportazione? Chiunque esporta in questi due anni commette, o no, un reato? Evidentemente no, perché non doveva effettuare la denuncia.

GALLUZZI VITTORIO. Sotto un certo profilo, il discorso del relatore in ordine alla difficoltà di interpretazione dello spirito della legge per quanto riguarda il « notevole » interesse storico, mi persuade. Così come può persuadermi il ragionamento dell'onorevole Sottosegretario di Stato per quanto riguarda il riferimento all'articolo 1. Però, se noi partiamo dal concetto che l'articolo 3 introduce una tutela anche per quanto riguarda, almeno, l'esportazione, abbiamo una disposizione nuova che va regolata in modo chiaro.

Per questo la considerazione fatta dall'onorevole Gaspari è giusta. Nell'articolo 1 c'è la definizione dell'archivio; però, quando si arriva all'articolo 3, è indubbio che quest'ultimo non è chiaro — tanto che ha suscitato perplessità nel presidente e anche in altri — perché dice: « ...possessore o detentore di archivio o di singoli documenti... ». Afferma il rappresentante del governo: sono i singoli documenti facenti parte dell'intero archivio! Però, quando si arriva a secondo capoverso, si dice: « Non è tenuto a chiedere l'autorizzazione il privato che dell'archivio o dei documenti medesimi... ». Concetto di archivio, come « universitas » o singoli documenti? Ora, questi ultimi sono fuori dell'archivio. Uno li può possedere anche al di fuori dell'archivio.

Quindi, allora io dico: qual'è lo spirito della legge in rapporto alla violazione che

essa vuole tutelare? È quello di non permettere l'esportazione di documenti che abbiano per lo meno un interesse storico. Ed allora bisogna stabilire che tutti i documenti, facciano o non facciano parte di un archivio, ma che abbiano interesse storico, debbono essere denunciati agli effetti dell'esportazione. Cioè, il solo fatto dell'esportazione presume un interesse, altrimenti non si esporterebbe, evidentemente. Conseguentemente, in questo caso, tutti i documenti da esportare dovrebbero essere sottoposti al vaglio della competente sovrintendenza, la quale dirà se sono o meno di interesse archivistico. Perché, anche quando non vi sia stato quest'ultimo giudizio, relativo al « notevole » interesse, un certo interesse storico può sempre esservi.

In sostanza, la sovrintendenza cosa dice quando riceve la denuncia di un archivio? Quali sono i documenti di interesse notevole? Ma, siccome l'articolo 3, qui, proibisce soltanto l'esportazione di documenti di interesse storico « notevole », quel silenzio della sovrintendenza non significa nulla per i documenti di interesse storico normale.

Queste perplessità suscita l'articolo in esame che poi si dovrà interpretare in caso di esportazione.

RUSSO SPENA. Credo che questa discussione sia l'ennesima dimostrazione della comune opinione che la vigilanza sugli archivi dev'essere sottratta alla competenza del ministero dell'interno. Essa riguarda chiaramente la pubblica istruzione e la giustizia. Quindi, come primo corollario a questa discussione, bisognerebbe approvare una risoluzione nella quale, come già altre volte si è detto in Parlamento, si chieda che questo servizio venga sottratto alla competenza del ministero dell'interno e, quindi, alla competenza della nostra Commissione.

Dopo aver detto questo, faccio rilevare che c'è il dubbio che lo stesso estensore del decreto presidenziale del 1963, che eseguì la legge delega del 1962, non abbia avuto le idee molto chiare. Di fatto, quest'ultima è una legge tutta sugli archivi, per il regolamento di questi, e i documenti singoli vi sono entrati, per così dire, di straforo. Vi si tratta degli archivi e, poi, per inciso, vengono fuori i singoli documenti. È evidente che ci voleva, invece, una disciplina distinta. Ci voleva, quindi, una regolamentazione per quanto vi fosse cioè una collettività, una « universitas » di documenti e, un'altra regolamentazione per il documento singolo che può circolare senza le garanzie dell'unità, della complessità.

Qui ora, invece, sorge proprio questa disciplina nuova nello stesso testo degli articoli 36, 37 e 38, che sono basilari per intendere la penalizzazione che stiamo approvando con questa legge in esame. Infatti, al capo secondo del citato decreto, si tratta della vigilanza — ed è sottolineato sotto il Capo II — e poi, invece, vi si trova anche la regolamentazione dei documenti singoli. Questo è un modo di legiferare certamente non razionale, perché la legge dovrebbe essere chiara per tutti!

In realtà, che cosa leggiamo all'articolo 37, primo comma? Che « I privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi di cui facciano parte documenti di data anteriore all'ultimo settantennio, hanno l'obbligo, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto e, in caso di successiva acquisizione, entro 90 giorni da essa, di darne notizia per iscritto al sovrintendente archivistico competente e al prefetto della provincia ».

Questi ultimi, quindi, accertano l'esistenza dell'archivio o dei singoli documenti. Quindi dispongono, come si diceva, dei documenti privati che dovrebbero avere un'altra regolamentazione!

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il sovrintendente può accertare che l'intero archivio non interessa, ma che due documenti hanno rilevanza storica!

RUSSO SPENA. Allora, se questa fosse l'interpretazione esatta, un documento che per caso si dovesse trovare in casa mia, la lettera di Garibaldi, ad esempio, citata dal collega, non sarebbe di notevole interesse storico se io non la mettessi a far parte dell'archivio storico!?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Purtroppo lo scopo, è noto, è stato quello di ridurre gli adempimenti del cittadino al minimo; altrimenti non si sa dove si arriverebbe!

PRESIDENTE. E, però, ai fini della esportazione, bisogna dire, tutto questo conta!

RUSSO SPENA. Io non dico che l'obiezione dell'onorevole Gaspari sia infondata. Perché, infatti, stando alla lettera della legge e al modo come è stata regolamentata, anche nei titoli, la materia, la sua interpretazione è esatta. Ma, io ho i miei dubbi.

Ecco perché dovremmo approfondire la materia.

FERRARI VIRGILIO. Vorrei fare osservare che lo spirito di questa legge è quello di impedire che dei documenti storici vengano esportati; infatti, il solo fatto che si tenti l'esportazione di un documento storico

vuol dire che questo documento è di notevole importanza. Mi sembra, quindi, che se sopprimiamo il secondo comma dell'articolo 3 tutto il problema viene risolto. Infatti il secondo comma dice: « Non è tenuto a chiedere la autorizzazione il privato che dell'archivio o dei documenti medesimi ha fatto comunque denuncia al Sovrintendente archivistico competente quando ad essa non sia seguita, entro il termine di tre mesi, la dichiarazione di notevole interesse storico ». Ora, è materialmente impossibile che quando uno fa la denuncia di possedere un certo archivio, denunci anche tutti i documenti che possono essere ritenuti di notevole interesse storico o, semplicemente, di interesse storico. Ripeto che non si tenterebbe mai l'esportazione di documenti storici che non hanno alcun valore; vengono esportati solo quei documenti che si ritiene abbiano un certo valore. Manteniamo, perciò, l'obbligo di richiedere il permesso di esportazione alla Sovrintendenza e sopprimiamo questo comma. In questo modo, secondo il mio parere, l'interesse dello Stato sarà veramente tutelato.

**PRESIDENTE.** Anche io avevo preannunciato questa proposta che mi sembrava ragionevole, però sono sorti problemi più complessi in rapporto alla enunciazione degli articoli.

**MATTARELLI.** Quanto stamane avevo chiesto alla Commissione di continuare la discussione su questo disegno di legge mi illudevo che non ci fossero dubbi circa la formulazione degli articoli. Tenuto conto, però, di quanto si sta verificando, ritengo che sia più opportuno nominare un Comitato ristretto che possa approfondire l'esame del testo degli articoli non ancora approvati.

**DOSSETTI, Relatore.** Io mi rimetto alla volontà della Commissione, però mi pare che gli unici dubbi che si possono presentare riguardano l'articolo 3. Rifaccio, inoltre, la proposta di sopprimere l'articolo 11 dato che, per tutto il resto, secondo me non vi sono difficoltà. Propongo, inoltre, di approvare gli altri articoli per poterci liberare di una parte del lavoro e, in una prossima seduta, riesaminare gli articoli 3 e 11 su cui esistono delle perplessità.

**PRESIDENTE.** Mi sembra opportuna la proposta di nominare un Comitato ristretto per l'esame e la formulazione del testo degli

articoli non ancora approvati. Pongo in votazione questa proposta.

*(È approvata).*

Comunico che ho chiamato a far parte del Comitato ristretto, i deputati Alatri, Dossetti, Galluzzi Vittorio, Mattarelli e Zincone.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico, la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Spagnoli ed altri:

« Agevolazioni ai comuni ed ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua » (3842).

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alatri, Borsari, Calasso, Dagnino, Dal Canton Maria Pia, Dietl, Di Giannantonio, Dossetti, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Galuzzi Vittorio, Greppi, Jacazzi, La Bella, Lajolo, Mattarelli Gino, Miotti Carli Amalia, Pagliarani, Russo-Spena, Semeraro, Servadei, Sgarlata, Sullo, Viviani Luciana.

*Sono in congedo:*

Amodio, Bonea, Zincone.

**La seduta termina alle 11,35.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---